



Medaglia d'Oro al Merito Civile
Medaglia d'Argento al Valor Militare

SERVIZI DEMOGRAFICI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE

ART.1 - OGGETTO E FINALITA'

ART.2 - FUNZIONI DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

ART.3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE

ART.4 - ORARI E GIORNI DELLE CELEBRAZIONI

ART.5 - ALLESTIMENTO DELLA SALA - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

ART.6 - TARIFFE

ART.7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART.8 - MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE

Art.1 – oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dagli artt.da 106 a 116 del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento dello Stato Civile D.P.R. 3.11.2000.

Art.2 – Funzioni di Ufficiale di Stato Civile

Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato, o al Segretario Comunale.

Possono altresì celebrare i matrimoni i consiglieri, gli assessori comunali, o cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale, appositamente delegati dal Sindaco.

Art.3 – Luoghi di Celebrazione

Il matrimonio può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, su istanza degli interessati, oltre che nella Sala Giunta, anche presso al Castello San Giorgio, e il Camec, Centro Arte Moderna e Contemporanea già individuati quali "casa comunale" con Deliberazione di Giunta Municipale n°69 dell'11.02.2003 e 325 del settembre 2009;

Sono ammesse istanze, da parte di privati proprietari di immobili di prestigio a valenza storico-artistica o paesaggistica, per ospitare la celebrazione dei matrimoni civili, (Allegato A) previo parere favorevole della commissione competente.

In tal caso, le aree e/o pertinenze individuate dovranno essere acquisite alla disponibilità giuridica del Comune, a titolo di diritto reale o personale di godimento, od a formula analoga con carattere di opportuna continuità temporale, in virtù di una convenzione, approvata con deliberazione di Giunta Municipale.

Sarà cura del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile acquisire, presso la competente Prefettura, il nulla osta alla celebrazione dei matrimoni presso luoghi privati.

Laddove uno degli sposi fosse impossibilitato a recarsi presso la sede comunale, e/o altra prescelta, a causa di impedimenti fisici, o per imminente pericolo di vita, l'Ufficiale dello Stato Civile, unitamente al Segretario Comunale ed a quattro testimoni, si trasferirà presso il luogo ove trovasi lo sposo impedito, per celebrarne il matrimonio.

Art.4 – Orari e giorni delle celebrazioni

I matrimoni civili vengono, a norma, celebrati durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La celebrazione potrà altresì avvenire su istanza degli interessati, anche nei giorni di sabato, e domenica e negli orari previsti dalle Delibere di Giunta Comunale n. 2114 del 13.09.19984 ,n°69 dell'11.02.2003 e 325 del settembre 2009, previa intesa con detto ufficio, verificata la disponibilità del celebrante individuato.

Vengono sospese in ogni caso le celebrazioni in occasione delle festività di seguito indicate: 1 e 6 gennaio; 19 marzo; giorno di Pasqua e successivo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 25, 26 e 31 dicembre.

Art.5 – Allestimento della Sala – Prescrizioni per l'Utilizzo

Gli sposi possono, a propria cura e spese, arricchire la sala destinata alla celebrazione del matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi, che, al termine della cerimonia, dovranno essere rimossi.

Art.6 – Tariffe

La Giunta Comunale con propria deliberazione determina le tariffe per la celebrazione dei matrimoni dando atto che dovrà essere garantita la gratuità per la celebrazione per i residenti del Comune della Spezia, presso la sala Giunta negli orari di servizio.

Art.7 – Organizzazione del Servizio

L'Ufficio che sovrintende all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e l'Ufficio di Stato Civile;

Contestualmente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio, gli sposi indicheranno, su un modulo appositamente predisposto, il luogo di celebrazione, nonché l'eventuale scelta del celebrante, se diversa dagli Ufficiali di Stato Civile già delegati dal Sindaco.

Art.8 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Laddove gli sposi o i testimoni fossero cittadini stranieri, dovranno dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua Italiana.

Nel caso in cui non la comprendessero, si avvarranno di un interprete, come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R.396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere personalmente, che dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione inerente la competenza ad effettuare la traduzione richiesta, e che la stessa sia fedele al testo originale.

Art.9 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia, ed in particolare a

- D.P.R. 03.11.2000, n°396;
- D.Lgs.18.08.2000 n°267;
- Statuto Comunale;
- Codice Civile;

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale, e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque, l'emanazione di nuove, in luogo delle stesse, implicherà la loro immediata implicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art.10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di C.C. di approvazione.

Da tale data si considerano abrogate tutte le norme con esso contrastanti.